Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 27293/86 del 1° ottobre 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.

Dott.
Paolo Piccoli
Notaio in Trento
via Grazioli n. 79
tel. 0461/236499
fax 0461/232282
e mail:
paolopiccoli@notariato.it

Repertorio n. 42.167
Atto n. 16.921

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA
"ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK - CSV TRENTINO"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto ottobre duemiladiciannove in Trento (TN), fraz. Gardolo, via Soprasasso n. 1, presso la Sala Teatro "Gigi Cona" ex Centro Civico, essendo le ore diciotto,

28 ottobre 2019

Avanti a me **dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79,** iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- CASAGRANDA GIORGIO nato a Trento (TN) il giorno 22 aprile 1950, con domicilio in Trento (TN), via di Camparta Media n. 55,

il quale **interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante** della

"ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK - CSV TRENTINO"

con sede in Trento (TN), via Lunelli n. 4, Codice Fiscale 96061940225, Partita IVA 01852790227, iscritta nel Registro Provinciale delle Persone Giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento al n. 255;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Comparente che **mi richiede di assistere,** redigendone il relativo verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende **oggi tenere in questo luogo ed ora, in unica convocazione,** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione del nuovo Statuto, Regolamento attuativo e Regolamento elettorale del CSV Trentino e delibere conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

*** * * * ***

Comparente che **assume, ai sensi dell'art. 6) dello statuto vigente,** aderendo io Notaio a tale richiesta, **la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:**

- che **l'assemblea è stata regolarmente convocata** ai sensi dell'articolo 6) dello statuto vigente, **mediante posta elettronica e pubblicazione sul sito internet www.volontariatotrentino.it in data 10** (dieci) **ottobre 2019** (duemiladiciannove), **Prot.n. 80/19-GC;**

- che **del Consiglio Direttivo è presente,** oltre ad esso comparente la Vice Presidente Lucia Innocenti;

- che **del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti** il

Reg.to a TRENTO
il 7 novembre 2019
al n° 11853
S. 1 T
Reg. 200,00
Imp.Bollo 45,00
Totale € 245,00

Presidente Giorgio Cipriani e il Revisore Camilla Marchi;
- che **l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione essendo la prima,** prevista per il giorno 27 (ventisette) ottobre 2019 (duemiladiciannove) ad ore 17 (diciassette), **andata deserta.**
- che **sono presenti,** in proprio e per delega in atti dell'Associazione, **numero 71** (settantuno) **associati su complessivi numero 139** (centotrentanove) **associati** aventi diritto di voto, **come risulta dal foglio presenze che,** firmato dal comparente e da me Notaio **si allega al presente verbale sotto la lettera "A",** per formarne parte integrante e sostanziale;
- che **ha accertato l'identità e la legittimazione** dei presenti;
- che **tutti i presenti si dichiarano informati** circa gli argomenti da trattare, non opponendosi nessuno alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara quindi **l'assemblea validamente costituita** ai sensi di legge e dell'art. 13) dell'attuale statuto, essendo in seconda convocazione previsto un quorum costitutivo pari alla metà degli aventi diritto.
Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente ricorda all'assemblea:
- che l'Associazione è stata costituita con atto di data 15 aprile 2002, reg.to a Trento il giorno 17 maggio 2002 al n. 4201, Serie 70 III e che, contestualmente alla costituzione, è stato approvato lo statuto dell'Associazione;
- che lo statuto dell'Associazione è stato successivamente modificato con atto di rinnovazione e conferma dell'atto costitutivo di data 29 aprile 2009 reg.to a Trento il giorno 8 maggio 2009 al n. 5365 Serie 1T;
- che lo statuto è stato poi ulteriormente modificato con verbali di assemblea straordinaria a rogito dott. Arcadio Vangelisti, Notaio in Trento di data 25 ottobre 2012, rep. 36804/14420, reg.to a Trento il giorno 12 novembre 2012 al n. 12568, S. 1T, di data 29 aprile 2013, rep. 37618/15017, reg.to a Trento il giorno 17 maggio 2013 al n. 4803, S. 1T ed infine di data 19 novembre 2013, rep. 38444/15536, reg.to a Trento il giorno 26 novembre 2013 al n. 11014, S. 1T;
- che lo statuto richiede ora ulteriori modifiche conseguentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con il quale viene istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore "RUNTS" e riformata la disciplina dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV);
- che il Registro unico nazionale del Terzo settore attualmente non è ancora operativo, mentre è in corso la prima fase della procedura di accreditamento dell'Associazione come CSV secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 6,

del Codice del Terzo settore.
Tutto ciò premesso, il Presidente passa pertanto alla **trattazione dell'ordine del giorno e fa quindi presente all'Assemblea che, ai sensi del Codice del Terzo settore, è necessario adottare uno statuto adeguato alle norme del Codice stesso, comprendente, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale in**

"CSV Trentino-Non Profit Network".

Il Presidente illustra pertanto articolo per articolo il testo del nuovo statuto integrato con le modifiche proposte, che se, accolto, dovrebbero regolare la vita dell'Associazione.
Illustra inoltre all'assemblea il nuovo testo del **"Regolamento Attuativo dello Statuto"** e del **"Regolamento per l'elezione degli organi sociali".**
Dopo una richiesta di chiarimento, il Presidente mette ai voti la proposta di modifica dello Statuto e i regolamenti attuativi.
Prima di passare alla votazione di quanto all'ordine del giorno, **il Presidente comunica all'assemblea che, alle ore diciotto e trentotto, sono presenti,** in proprio e per delega in atti dell'Associazione, **numero 97** (novantasette) **associati su complessivi numero 139** (centotrentanove) **associati** aventi diritto di voto, **come risulta dal foglio presenze che,** firmato dal comparente e da me Notaio **si allega al presente verbale sotto la lettera "B",** per formarne parte integrante e sostanziale.
L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e, terminata la discussione, nessuno chiedendo la parola, con voto unanime, espresso per alzata di mano, con prova e controprova,

d e l i b e r a

1) di **approvare lo statuto** adeguato alle norme del Codice del Terzo settore nella formulazione oggi definitivamente proposta, **dando mandato al Presidente dell'Associazione attuale Presidente dell'Assemblea di provvedere all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ove non avvenga per effetto di legge, comprendente,** tra l'altro, **la modifica della denominazione sociale in**

"CSV Trentino-Non Profit Network"

Il nuovo testo di statuto, firmato dal comparente e da me Notaio, **si allega al presente verbale sotto la lettera "C",** per formarne parte integrante e sostanziale;
A questo punto il Presidente mette ai voti i Regolamenti, da approvare con il quorum dell'assemblea ordinaria.
L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con prova e controprova, all'unanimità,

d e l i b e r a

altresì

2) di **approvare il nuovo testo** sia del **"Regolamento Attua-**

tivo dello Statuto" che del **"Regolamento per l'elezione degli organi sociali".**

I nuovi testi dei Regolamenti firmati dal comparente e da me Notaio, **si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D" ed "E";**

3) di **dare altresì mandato al Presidente dell'Associazione attuale Presidente dell'Assemblea di compiere tutti gli atti utili e necessari** per l'approvazione di quanto deliberato da parte delle competenti Autorità;

4) di **attribuire al Presidente dell'Associazione attuale Presidente dell'Assemblea il potere di apportare a quanto deliberato** tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero richieste come inderogabili dalle competenti Autorità.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Associazione.

Ai fini fiscali il presente verbale sconta l'imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare **il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore diciotto e quarantacinque.**

*** * * * ***

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa sei facciate di due fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva, con sottoscrizione alle ore diciotto e quarantacinque.

F.to: Giorgio Casagranda

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

NON PROFIT NETWORK
CSV TRENTINO

ALLEGATO "C" AL
REP. N° 42167/16921
Notaio Paolo Piccoli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CSV TRENTINO-NON PROFIT NETWORK"

Titolo I
Costituzione e finalità

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta denominata "*CSV Trentino-Non Profit Network*", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento; l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
3. Essa opera in provincia di Trento e potrà istituire sedi operative o secondarie in tale ambito territoriale tramite delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, la denominazione sociale verrà automaticamente integrata con l'acronimo "ETS". Pertanto, dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà "*CSV Trentino-Non Profit Network ETS*".
2. L'Associazione utilizzerà la denominazione "*CSV Trentino ETS*" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Principi e Finalità

1. CSV Trentino-Non Profit Network è un'associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si ispira ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e della partecipazione sociale, ed assume come proprio riferimento identitario ed operativo la Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la Carta dei Valori del Volontariato.
2. L'azione dell'Associazione si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all'art.63, c.3, del Codice del Terzo settore.
3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo quello di promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.
4. Essa esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

5. L'Associazione si pone quale attore strategico dello sviluppo della comunità, promuovendo la partecipazione degli individui, facilitando le relazioni e il lavoro di rete fra i diversi soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, stimolando l'innovazione sociale e favorendo processi di sussidiarietà orizzontale.

Art.4 - Attività

1. L'Associazione organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo agli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

2. Per perseguire le finalità istituzionali l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzate a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzate a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) informazione e comunicazione, finalizzate a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) ricerca e documentazione, finalizzate a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) supporto tecnico-logistico, finalizzato a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

g) finanziamento, sulla base di fondi appositamente ricevuti o individuati, diversi da quelli provenienti dal fondo unico nazionale (di seguito indicato come FUN), di progetti attinenti alle finalità di CSV Trentino-Non Profit Network, proposti da organizzazioni di volontariato e da enti del Terzo settore;

h) controllo nei confronti degli enti aderenti, ex art.93, c.5, del Codice del Terzo settore;
i) creazione di reti e collaborazioni con altri CSV e con enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche ed altri enti privati che abbiano finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, anche attivando intese e convenzioni.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. Per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali l'Associazione può dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, comprese strutture decentrate sul territorio, nonché costituire imprese strumentali e partecipare ad altri enti o società controllate.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo e sull'attività di volontariato

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Base associativa e procedura di ammissione

1. Sono ammessi come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore che rispettino i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, che siano contrari ad ogni forma di discriminazione secondo quanto stabilito dalla Legge 654/1975, e che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità istituzionali di CSV Trentino-Non Profit Network.
2. Non possono essere ammessi come associati gli enti del Terzo settore costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile.
3. Nel caso di coordinamenti, federazioni, e di enti di secondo livello o superiori, sono questi i soli legittimati a presentare domanda di ammissione a CSV Trentino-Non Profit Network, e non i singoli associati.
4. Gli associati sono rappresentati all'interno di CSV Trentino-Non Profit Network dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal competente organo sociale, purché associato o comunque membro dell'ente medesimo.
5. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
6. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

7. L'accoglimento della domanda è comunicato per iscritto al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, ed esso deve essere iscritto nel libro degli associati.
8. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo del presente Statuto.
9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
10. Ogni associato a CSV Trentino-Non Profit Network mantiene piena autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e fiscale rispetto alle proprie finalità e attività.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
   a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
   b) essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
   c) frequentare i locali dell'Associazione;
   d) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel Regolamento attuativo.
2. Gli associati hanno il dovere di:
   a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
   b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
   c) contribuire responsabilmente al funzionamento dell'Associazione, prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;
   d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
   a) recesso volontario. Ogni associato può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, la cui dichiarazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
   b) scioglimento dell'ente associato o perdita da parte dello stesso dei requisiti necessari per l'ammissione. L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo di CSV Trentino-Non Profit Network l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione;
   c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro i termini stabiliti dal Regolamento attuativo.
2. L'associato può essere escluso per:
   a) prolungata mancanza di partecipazione alla vita associativa, sulla base dei criteri indicati

nel Regolamento attuativo;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari ed ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
c) qualunque altro grave motivo, che abbia recato pregiudizio all'attività e al funzionamento dell'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo III
Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
   a) l'Assemblea degli associati;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) il Presidente;
   d) l'organo di controllo.

2. Coloro che ricoprono le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art.61, c.1, lett. i), del Codice del Terzo settore, così come specificati dal presente Statuto e dal Regolamento per l'elezione degli organi sociali.

Capo I - L'Assemblea

Art.11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
   a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
   b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

   Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta motivata; l'Assemblea dovrà svolgersi entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla convocazione. Qualora il Presidente non provvedesse alla convocazione nei termini indicati, il Presidente dell'organo di controllo in sua vece procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite email, con prova del ricevimento, all'indirizzo specificato dall'associato al momento dell'adesione e tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Il verbale di Assemblea viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
   a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
   b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, e il relativo bilancio preventivo,

predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
h) approvare il Regolamento attuativo dello Statuto e il Regolamento per l'elezione degli organi sociali, predisposti dal Consiglio Direttivo;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
j) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
   a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
   b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. L'Associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente,

nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, secondo quanto previsto dall'art.61, c.1, lett. g) e h), del Codice del Terzo settore.
4. In ciascuna Assemblea la maggioranza dei voti è attribuita alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto di quanto previsto dall'art.61, c.1, lett. f) del Codice del Terzo settore e secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.
5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea fra i propri associati ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, che può variare da 7 (sette) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione degli organi sociali. Ai membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
3. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. Ai fini del computo di cui al precedente comma 2, devono essere considerati gli anni in cui il Consigliere è stato in carica, indipendentemente da qualsiasi modifica statutaria intervenuta durante il relativo mandato.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, qualora il Presidente non provveda alla convocazione, il Presidente dell'organo di controllo convocherà senza indugio il Consiglio Direttivo.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite e-mail, con prova del ricevimento, all'indirizzo specificato dagli stessi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea e disciplinate nel Regolamento attuativo.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante, nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio Direttivo. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato ed è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e laddove ciò sia opportuno, consulenti esperti in determinate materie o argomenti.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b) redigere il programma annuale e pluriennale di attività, e il relativo bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) nominare uno o più Vicepresidenti dell'Associazione e, qualora lo ritenga opportuno, anche un Segretario o un Segretario-Tesoriere;
e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
f) predisporre il Regolamento di attuazione e il Regolamento elettorale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) redigere e approvare gli eventuali ulteriori regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, che non possono essere in contrasto con i regolamenti approvati dall'Assemblea;
h) decidere se prevedere o meno la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
j) decidere in merito ai rapporti di lavoro con i dipendenti che fanno parte della struttura tecnica dell'Associazione, e con collaboratori e consulenti esterni;
k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.13, c.6, del Codice del Terzo settore;
n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o dalla legge;
o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione del programma annuale e pluriennale di attività dell'Associazione, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della stessa.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche mansioni ad una o più Commissioni, appositamente costituite in relazione a materie o argomenti specifici.
3. Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente che ai singoli Consiglieri, nei limiti e con i contenuti preventivamente individuati mediante propria delibera, assunta nelle forme di legge.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
   a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
   b) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 1 del Regolamento per l'elezione degli organi sociali;
   c) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
   d) mancanza di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento attuativo.
2. Nel caso in cui un Consigliere venga escluso dalla sua associazione di riferimento, oppure nel caso in cui quest'ultima si sciolga o perda i requisiti per l'ammissione a CSV Trentino-Non Profit Network, il Consigliere rimane comunque in carica fino alla scadenza del proprio mandato.
3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma 1, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione secondo quanto stabilito nel Regolamento attuativo.
4. Nel caso in cui invece cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di tale organo.

Capo III - Il Presidente

Art.19 - Il Presidente: poteri, durata in carica, incompatibilità

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal successivo comma 3 e dal Regolamento per l'elezione degli organi sociali.
3. Non possono ricoprire la carica di Presidente:
   a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale o provinciale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
   b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del Decreto legislativo 267/2000;
   c) i parlamentari nazionali ed europei;
   d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
4. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile ma non può ricoprire tale carica per più di 9 (nove) anni complessivi.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; a lui spetta la firma degli atti e documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Egli cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente può, in caso di necessità, adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo, il quale deve essere convocato non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del provvedimento.
7. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e li presiede.
8. Nel caso in cui il Presidente sia impedito nell'esercizio della sua funzione, viene sostituito dal Vicepresidente.
9. Al Presidente possono essere riconosciuti emolumenti in ragione della carica e delle funzioni svolte. Gli eventuali emolumenti per la carica di Presidente sono stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto dell'art.8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente
1. La carica di Presidente si perde per:
   a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
   b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.19, c.3, del presente Statuto e all'art.3 del Regolamento per l'elezione degli organi sociali;
   c) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
   d) mancanza di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento attuativo.
2. Nel caso in cui il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Capo IV - L'organo di controllo

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L'organo di controllo è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. Il Presidente dell'organo di controllo è nominato dall'organismo territoriale di controllo (OTC) competente.
3. I membri dell'organo di controllo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione degli organi sociali.
4. Le riunioni dell'organo di controllo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
   a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
   c) esercitare il controllo contabile e la revisione legale dei conti;
   d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
   e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
   f) nominare la Commissione elettorale, disciplinata dal Regolamento per l'elezione degli organi sociali;
   g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale al bilancio consuntivo.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare da verbale.

Titolo IV
La struttura tecnico-operativa e i libri sociali

Art.23 - La struttura tecnico-operativa

1. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale di una struttura tecnico-operativa retribuita e con specifiche competenze professionali, composta da un coordinatore e da personale esecutivo.
2. La struttura tecnico-operativa ha la responsabilità della gestione operativa dell'Associazione in coerenza con le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo non possono assumere il ruolo di coordinatore o di dipendente della struttura tecnica.
4. Il personale facente parte della struttura tecnico-operativa è disciplinato da un apposito regolamento interno.

Art.24 - I libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
   a) il libro degli associati;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e della struttura tecnico-operativa; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo di controllo.
3. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità previste nel Regolamento attuativo.

Titolo V
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sui bilanci

Art.25 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
   a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
   b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
   c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 26;
   d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Risorse economiche
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
   a) risorse provenienti dal FUN, istituito ai sensi dell'art.62 del Codice del Terzo settore;
   b) eventuali quote associative, laddove previste;
   c) contributi pubblici e privati;
   d) donazioni e lasciti testamentari;
   e) rendite patrimoniali;
   f) attività di raccolta fondi;
   g) entrate derivanti da convenzioni;

h) proventi derivanti dalla gestione di attività e servizi;
i) proventi da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. L'Associazione non può erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN, e nemmeno trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le stesse risorse.
3. L'Associazione ha l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonti diverse dal FUN.

Art.27 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Nel caso di particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto sociale, il termine per la convocazione dell'Assemblea indicato al precedente comma può essere prorogato di massimo 60 (sessanta) giorni.
4. Per ogni esercizio sociale deve essere inoltre predisposto da parte del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo, contenente anche il piano annuale delle attività dell'Associazione, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre.
5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione.
6. L'Associazione redige annualmente il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Titolo VI
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.
3. Le risorse del FUN, e gli eventuali beni mobili o immobili acquisiti tramite esse, devono essere devolute e trasferite secondo quanto disposto dall'art.63, commi 4 e 5, del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

NON PROFIT NETWORK
CSV TRENTINO

Disposizioni transitorie e finali

Art.29 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore potranno associarsi a CSV Trentino-Non Profit Network solamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus iscritte ai rispettivi Registri.
2. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
3. Il membro del Consiglio Direttivo nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato (Co.Ge), in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimane in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio Direttivo. A partire dal successivo rinnovo del Consiglio Direttivo, la totalità dei componenti dello stesso sarà eletta dall'Assemblea fra gli associati, ex art.15, c.1 del presente Statuto.
4. I limiti di mandato previsti per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.
5. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni previste dallo stesso.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume la denominazione di organo di controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste. Il componente nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato (Co.Ge), che ad oggi riveste la carica di Presidente dell'attuale organo di controllo, rimane in carica fino alla naturale scadenza di tale organo. A partire dal successivo rinnovo dell'organo di controllo, il Presidente sarà nominato dall'OTC territorialmente competente, come previsto dall'art.21, c.2, del presente Statuto.

Art.30 - Disposizione finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso e, in quanto compatibili, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Trento, 28 ottobre 2019

_____

_____